



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:

dott. Renzo Paolo Pacher Presidente
dott. Giuseppe Caracciolo Consigliere estensore
dott. Bernhard Lageder Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta sub n.
132/2008 R.G. promossa

da

Bipop Carire, Società per Azioni a partire dal 1°
ottobre 2007 appartenente al Gruppo Bancario
UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari n. 3135.1, con sede legale in Brescia, via
Sorbanella n. 26, codice fiscale e partita iva n.
03336830967, in persona del suo Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Prof. Francesco
Spinelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof.

Corte d'Appello di Trento
Sez. distaccata di Bolzano

N. 81/2009 Sent.

N. 132/2008 Cont.

N. 426 Cron.

N. 88 Rep.



Oggetto:

Intermediazione
finanziaria
(S.I.M.) -
Contratti di Borsa

Umberto Morera del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Caroline Von Mersi in Bolzano via Dott. Streiter, 12, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in appello dd. 16.04.2008

- appellante -

contro

██████████ e la sig.ra ██████████
residenti in ██████████, Via ██████████ rappresentati e difesi, giusta delega a margine della comparsa di costituzione in appello dd. 29.09.2008, dagli avv.ti Carlo Bertacchi e Valentina Loner di Bolzano con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in P.zza Walther 22

- appellati -

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1305 dd. 20.10.2007/03.11.2007 -
Intermediazione finanziaria (S.I.M.) -
Contratti di Borsa -

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2008, con assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparsa conclusionali del 09.02.2009 e quello del 02.03.2009 per il deposito di memorie, sulle seguenti





CONCLUSIONI

dei procuratori di parte appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bolzano, in riforma della sentenza n. 1305, resa dal Tribunale di Bolzano in data 20 ottobre 2007, depositata in data 3 novembre 2007, e ribadite le eccezioni tutte proposte in primo grado ex art. 346 c.p.c.:

in via principale, in rito, riformare la sentenza impugnata, accertando il vizio di ultra petizione della sentenza stessa e respingendo per l'effetto le domande degli attori;

in via subordinata, nel merito, riformare la sentenza impugnata, respingendo per l'effetto le domande degli attori, siccome infondate in fatto ed in diritto;

in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, riformare parzialmente la medesima relativamente alla determinazione del quantum del danno risarcibile e delle spese legali liquidate, per tutti i motivi specificatamente indicati.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".

dei procuratori dalle parti appellate:

"Voglia la Corte d'appello adita,

2

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

in via principale: rigettare l'appello principale interposto da BIPOP CARIRE S.p.A. avverso la sentenza n. 1305/07 del 20.10.07 del Tribunale di Bolzano, siccome infondato in fatto ed in diritto;

in accoglimento dell'appello incidentale dei sig.ri [redacted] e [redacted] ed in parziale riforma della sentenza n. 1305/07 del 20.10.07 del Tribunale di Bolzano:

in via preliminare di merito:

DICHIARARE LA NULLITA' del contratto di investimento per cui è causa, ex art. 23 D.Lgs. n. 58/98 e 1325 n. 4 c.c. per difetto di sottoscrizione da parte della sig.ra [redacted] della scelta della linea di gestione "100% Linea Obiettivo Crescita", del "piano di accumulo" e delle "norme che regolano il contratto di gestione di portafogli di investimento", nonché la nullità integrale del contratto di investimento per cui è causa ex art. 30, 7°co., D.Lgs. n. 58/98, poiché il contratto, concluso fuori sede, non contiene la clausola obbligatoria in tal senso sulla facoltà di recesso dell'investitore entro sette giorni dalla stipula"

nel merito in ogni caso:





ACCERTARE e DICHIARARE la violazione, da parte di BIPOP-CARIRE S.p.A., nei confronti dei Sigg. [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED], dell'art. 211, lett. a), b), c), T.U.f.; dell'art. 92 del T.U.f.; dell'art. 211, lett. e) T.U.f.; dell'art. 261, lett. c), f), del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, nonché del principio di sana e prudente gestione di cui all'art. 70 T.U.b., degli obblighi derivanti dall'esercizio del mandato in genere e di quelli derivanti dallo svolgimento di attività professionale (art. 11762 c.c.), per i motivi esposti nella premessa narrativa;

CONDANNARE, di conseguenza BIPOP-CARIRE S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., al risarcimento altresì del danno da lucro cessante nella misura del rendimento corrente di mercato di investimenti privi di rischi (Titoli di Stato) della somma investita dai sig.ri [REDACTED] per il periodo dal 06.03.2000 al 24.03.2003, salvo quel differente, maggiore o minore importo che l'On.le Tribunale vorrà riconoscere, in via subordinata, anche secondo Giustizia o Equità, oltre agli interessi legali dal 06.03.2000 al saldo;

CONDANNARE, ai sensi dell'art. 2043 c.c., BIPOP-CARIRE S.p.A. al risarcimento del danno esistenziale

Clube

P

patito dai sig.ri [REDACTED], per le causali e la misura di cui alla premessa narrativa e, in via subordinata, secondo criteri di Giustizia ed Equità, oltre agli interessi legali dal 06.03.2000 al saldo; CONDANNARE la BIPOP-CARIRE S.p.A. alla rifusione di spese, diritti ed onorari altresì del presente grado di giudizio;

in subordine in via istruttoria:

ORDINARE alla CONSOB di fornire tutte le informazioni di cui in possesso in ordine alle verifiche e/o ispezioni effettuate nel corso del 2001 (o anche precedenti o successive, ove pertinenti) presso la BIPOP Carire S.p.A. di Brescia in relazione alle GPM (gestioni patrimoniali mobiliari) c.d. garantite, in cui ad alcuni clienti privilegiati vengono garantiti rendimenti minimi;

DEFERIRE interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di BIPOP Carire S.p.A. sui capitoli di cui ai nn. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui alla narrativa dell'atto di citazione di primo grado;

AMMETTERE prova per testi sugli stessi capitoli di cui alla lett. b) a mezzo dei testi Sonzogni Bruno, nella qualità di ex Direttore generale di BIPOP Carire S.p.A., Cozzolini Maurizio, nella qualità di





amministratore delegato di BIPOP Carire S.p.A., di Vavassori Giuseppe, nella qualità di responsabile del c.d. private banking di BIPOP Carire S.p.A., nonché del Direttore della filiale di BIPOP Carire S.p.A. che ha intrattenuto il rapporto di intermediazione finanziaria con gli odierni attori ed appellanti in via incidentale;

nonché prova per testi sul seguente capitolo: "Vero che le GPF da Lei sottoscritte erano integrate con una garanzia che copriva le eventuali perdite di capitale, assicurando un rendimento variabile dal 3% in su" a mezzo dei testi [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]

e) ORDINARE al CTU, sulla base delle osservazioni alla CTU svolte dal CTP di parte attrice prof. Massimo Biasin (allegato n. 7 alla CTU), di fornire i seguenti chiarimenti:

specifichi il CTU se i prodotti proposti al cliente dalla banca fossero realmente - al di là delle indicazioni formali della banca - a rischio elevato (alto) oppure medio-alto, altresì in considerazione

P

del fatto che lo stesso CTU rileva la dicotomia tra obiettivi di rischio e prodotti offerti (pg. 9, II par. CTU);

analizzi il CTU l'offerta di prodotti a rendimento e/o capitale garantiti, avendo egli a tale proposito soltanto riportato le rispettive posizioni dei CTP".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione d'appello depositato il 23.5.2008, la "Bipop Carire spa" conveniva [REDACTED] e [REDACTED] dinnanzi all'intestata Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento, e con il predetto atto censurava la sentenza n. 1305/07 in data 20.10.2007 del Tribunale di Bolzano a mezzo della quale è stata solo accolta la domanda degli odierni appellati di condanna al risarcimento del danno (anche esistenziale) lamentato dall'appellante come conseguenza di inadempimento del contratto di "gestione patrimoniale in fondi PRISINVEST", inadempimento consistito nell'aver la Banca violato la disciplina di legge e di regolamento volta alla tutela degli investitori vuoi "nella fase precontrattuale" (dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; operare in



modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati; comunicare ai clienti le informazioni adeguate prima di fornire il servizio di gestione) e perciò assicurando all'utente "di poter effettuare scelte consapevoli" tra tutti i prodotti che il mercato offre; sia nella fase esecutiva dei contratti di investimento (dovere di assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento; svolgere una gestione indipendente e salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati).


Sulla contestazione della Banca convenuta, il giudice di prime cure aveva disposto l'acquisizione di una serie di documenti ed aveva poi disposto una consulenza tecnica, all'esito della quale aveva invitato le parti a precisare le conclusioni ed aveva poi adottato l'appellata decisione dichiarando che l'investimento di cui al contratto di gestione di portafogli di data 6.3.2000 non era adeguato al profilo dei clienti; aveva dichiarato la violazione degli obblighi informativi da parte della Banca ed aveva liquidato a favore degli attori un risarcimento pari ad € 16.944,67 (oltre accessori ed oltre alla rifusione delle spese di lite).

Di questa pronuncia di rigetto si doleva la Banca, nella presente sede d'appello, osservando che il



Tribunale aveva da un canto correttamente ritenuto che la perdita subita dagli attori potesse considerarsi conseguenza immediata e diretta della condotta tenuta da essa banca sotto il profilo della sana e prudente gestione (causa l'asserito "effetto domino" sul rimanente portafoglio degli attori determinato dallo stravolgimento del titolo Bipop) ma aveva d'altro canto violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato allorchè aveva esteso la verifica delle inadempienze della Banca (ex adverso riferite esclusivamente alla mancata informazione in merito all'esistenza di gestioni patrimoniali "garantite" e perciò esenti da rischi) alla "incongruenza tra il profilo di rischio medio manifestato dai clienti nel documento informativo ed il rischio alto che caratterizzerebbe la GPF sottoscritta dagli odierni appellati", cui gli attori avevano fatto tardivo cenno solo nella comparsa conclusionale.

Non avendo parte attrice mai fatto riferimento alle violazioni che sono previste nell'art. 29 del Regolamento Consob (omessa informativa sul rischio dell'investimento prescelto; inadeguatezza dell'investimento) se non per contestare che non fosse stata resa nota l'esistenza delle gestioni



patrimoniali privilegiate e la possibilità di aderire ad esse, nessuna decisione avrebbe potuto essere assunta -d'ufficio- dal giudicante, pena violazione della regola del contraddittorio.

D'altronde, anche nel merito la decisione del primo giudice era errata poiché era risultato documentalmente che la Banca aveva richiesto ai clienti informazioni sulla loro esperienza in materia di investimenti, sulla loro situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento e propensione al rischio, a fronte di che gli attori avevano ritenuto di non fornire informazioni se non per manifestare una propensione al rischio di medio grado.

Gli stessi attori avevano dichiarato al momento della conclusione del contratto di aver avuto ampia illustrazione degli elementi essenziali del servizio di gestione di portafoglio di investimento ed avevano anche sottoscritto il documento sui rischi generali.

Inoltre il giudicante si era limitato a considerare la qualificazione contrattuale dell'investimento, siccome "a grado di rischio medio-alto" senza considerare che lo stesso ctu aveva dichiarato di non poter distinguere tra tale qualificazione e quella di investimento "a medio grado di rischio" e senza neppure considerare che gli attori avevano


identificato fra i propri obiettivi di investimento anche quello "CRESCITA", che appunto atteneva all'indice di rischio medio-alto.


Circa poi la liquidazione del risarcimento, il primo giudice aveva fatto riferimento alla differenza tra il momento dell'investimento e quanto liquidato alla data del 24.3.2003 mentre il ctu aveva accertato - alla data del febbraio 2002 (allorché era stato incardinato il giudizio) una perdita di soli € 13.140,11.

La differenza tra i due importi avrebbe potuto essere evitata dagli attori "usando l'ordinaria diligenza" e liquidando il proprio investimento, sicché non sarebbe stata riconoscibile a favore degli attori stessi per il divieto previsto dall'art. 1227 cod. civ.

Del pari erano state liquidate in termini esorbitanti le spese di lite (per complessivi € 13.859,75 oltre accessori), nonostante i limiti di scaglione tariffari impedissero di superare € 3.200 per onorario.

Alla luce delle anzidette censure, la parte appellante chiedeva a questa Corte di riformare integralmente la decisione di primo grado e di accogliere le conclusioni qui trascritte in epigrafe.





Radicatosi il contraddittorio nei confronti di entrambi gli appellati (che si costituivano con unico atto ed unico difensore), questi ultimi contestavano le doglianze avversarie ed in particolare osservavano di avere sin dall'atto introduttivo di primo grado debitamente censurato il comportamento di parte convenuta per avere violato gli obblighi di informazione e di pari trattamento degli investitori "sia in relazione all'investimento offerto, in sè considerato, sia alla mancata indicazione di investimenti alternativi", oltre a tutte le censurate violazioni di cui già si è fatto cenno.

In tal modo la parte attrice aveva "devoluto già sin dall'inizio al Giudice la conoscenza in generale di qualsivoglia profilo di responsabilità della Bipop Carire spa in relazione allo specifico contratto di gestione patrimoniale PRISINVEST sottoscritto dagli attori".

E d'altronde, attenendo la valutazione circa il livello "alto" o "medio" del rischio di investimento alle specifiche conoscenze in materia di finanza che potevano essere richieste solo ad un consulente tecnico, "tale ulteriore comportamento illecito della banca nella fase di formazione del contratto di GPF


con gli odierni attori è potuto emergere soltanto in sede di ctu".

Non poteva essere però considerata una "questione nuova" ma una semplice precisazione di come si era verificata la violazione dell'obbligo di informazione nel caso concreto e perciò in relazione al contratto sottoscritto, la cui connotazione del livello di rischio era sin dall'inizio nota alla Banca che non si era preoccupata di confrontarla con la propensione al rischio manifestata dagli attori, i quali pure erano clienti già noti alla Banca.

Il giudicante si era perciò limitato a fare uso del proprio potere di interpretazione e qualificazione della domanda, ai quali fini non era condizionato dalla formula utilizzata dalla parte.

Parte appellata si doleva poi in termini incidentali della pronuncia di primo grado e per il capo con cui il giudicante aveva ritenuto tardivamente proposta la domanda di nullità del contratto di investimento per difetto di sottoscrizione della ██████████, senza considerare che parte attrice aveva potuto prendere visione dell'originale del contratto solo a seguito del deposito in giudizio previo ordine del giudice.

Sempre in termini incidentali gli appellati si dolevano per avere il giudicante escluso la



riconducibilità delle perdite subite da essi appellati al crollo del titolo Bipop, omettendo di considerare che se essi appellati fossero stati a conoscenza della esistenza di gestioni patrimoniali privilegiate e garantite, mai e poi mai avrebbero stipulato il contratto di GPF con elevato profilo di rischio, sicché il nesso causale avrebbe dovuto rinvenirsi tra la violazione del principio di parità di trattamento degli investitori per la mancata informazione di specie.

Gli appellati si dolevano del mancato riconoscimento di risarcimento del danno da lucro cessante (che avrebbe dovuto individuarsi nel ricavo corrente di mercato a fronte di investimenti privi di rischi) e del danno esistenziale (per la perdita di gran parte dei risparmi familiari da destinarsi al sostentamento ed all'educazione dei figli minori).

La parte appellata insisteva perciò per l'accoglimento delle conclusioni qui trascritte in epigrafe.

Esaurita l'attività preliminare nell'udienza di comparizione delle parti e precisate le conclusioni, la Corte, assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini di rito per lo scambio delle memorie conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con il rigetto di quello incidentale.

Principiando da quest'ultimo, in ordine alla domanda di nullità del contratto di investimento per il difetto della sottoscrizione della [REDACTED] va messo in evidenza che la parte appellata non censura la ratio decidendi (non rilevabilità officiosa delle cause di nullità allorché la domanda sia già di per sé diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto) valorizzata dal primo giudice e adeguatamente giustificata con il supporto dei principi di diritto vivente enunciati dal Giudice di Legittimità, ma si duole del fatto che non sarebbe stato tenuto conto della situazione in cui essa parte (allora) attrice si era venuta a trovare, avendo preso visione dell'originale del contratto soltanto dopo che erano già scaduti i termini di preclusione ai fini dell'integrazione delle domande.

Non si intende però in che cosa avrebbe errato il primo giudice nell'omettere di considerare siffatta situazione, atteso che parte appellata non ha menzionato in virtù di quale regola processuale



sarebbero ammissibili domande tardive purché fondate su documenti acquisiti soltanto in corso di causa.

In difetto di allegazione circa la rilevanza dell'asserito errore giudiziale, la censura non può trovare accoglimento.

Del pari infondata è la seconda censura incidentale (che pure conviene esaminare preliminarmente rispetto a quelle principali) che si fonda sull'asserita violazione del principio di "parità degli investitori" (art. 21 del T.U. e 26 del regolamento Consob n. 11522/98) sotto il profilo della mancata informazione circa l'esistenza di GPF "garantite".

In quest'ottica (par di capire) la parte appellata intende far discendere dai richiamati principi regolamentari il dovere per la Banca di fornire al cliente un dettagliato quadro di tutti gli investimenti possibili, prima di stipulare con lui un qualsivoglia contratto di investimento.

Senonché l'assunto di parte appellata conduce verso un obbligo chiaramente esorbitante non solo rispetto alle regole legali e regolamentari ma anche rispetto a quelle di ragionevolezza, come è più agevole comprendere a mezzo del pragmatico rilievo che - assecondando la visione di parte appellata - si potrebbe legittimamente assumere che l'obbligo di


John



informativa non è neppure limitato ai prodotti forniti dalla banca stessa ma si estende a qualunque altro "miglior investimento" rinvenibile sul mercato. Nè ciò basterebbe, poiché una valutazione di confronto imporrebbe anche la previsione (non rinvenibile nelle citate fonti legislative) di un criterio per regolare il paragone, il quale - ovviamente - non può essere lasciato alla discrezionale valutazione del giudicante, tanto più per i complessi contenuti degli odierni strumenti di investimento che andrebbero ovviamente riguardati ex ante e non per i risultati che ne sono derivati.

E d'altronde, la stessa parte appellante non ha neppure provato ad approntare un concreto paragone tra gli strumenti di investimento menzionati, limitandosi all'apodittica affermazione secondo cui quello "GPF garantito" sarebbe stato senz'altro più profittevole.

Le aberranti conseguenze cui darebbe luogo l'assunto di parte appellata sono già da sè sole idonee a giustificare la ragione per cui la Corte non può concordare con la censura ora in esame, e tuttavia non gusta fermarsi a sinteticamente evidenziare che la lettera delle fonti normative invocate non appare coerente con l'assunto di censura: l'art. 21 del TUF




(nella formula allora vigente) stabilisce infatti un obbligo generale di trasparenza ed adeguata informazione, senza giungere ad affermare che la banca debba proporre al cliente l'intero ventaglio delle opzioni di investimento; l'art. 26 del regolamento Consob, invece, obbliga la Banca ad astenersi "da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro", sicché introduce una regola che è stata già esaminata dal primo giudice allorché ha tenuto conto degli effetti (non rilevanti e del tutto indiretti) che il crollo del titolo Bipop Carire ha determinato sul portafoglio di investimento degli attori per causa della vicenda che è originata dai GPF "anomali": se anche alcuni investitori sono stati avvantaggiati per in virtù dell'assegnazione dei predetti GPF ciò è di per sé irrilevante se poi non ha determinato (come acclarato dal primo giudice) alcun diretto pregiudizio a danno degli attori.


Tornando ora all'esame delle censure dell'appello principale, esso si incentra sulla censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per la parte in cui la decisione di primo grado è stata fondata sulla violazione del dovere della Banca di "informarsi ed

informare", che il giudice di prime cure ha poi chiarito nel senso che l'intermediario finanziario ha obbligo di astenersi dall'effettuare l'operazione di investimento inadeguata (e mettere il cliente a conoscenza di ciò) salvo che il cliente -nonostante tutto- voglia comunque procedere all'investimento nella forma richiesta.

Nella specie la Banca avrebbe omissa la valutazione in ordine all'adeguatezza dell'operazione di investimento (che già nel contratto risultava qualificata come "a rischio medio/alto") perché non avrebbe raccolto adeguate informazioni in ordine alla "esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari" ed alla "situazione finanziaria" dei clienti, ciò che avrebbe dovuto sconsigliare dalla stipulazione di un contratto di investimento di cui non era possibile valutare l'adeguatezza.

Senonché, questo specifico profilo di inadempienza agli obblighi (propriamente afferenti alla fase preliminare della stipulazione del contratto) non è mai stato allegato e contestato negli atti introduttivi di primo grado da parte degli attori i quali hanno correttamente riconosciuto (almeno per ciò che attiene alla valutazione circa il livello "alto" o "medio" del rischio di investimento) di non






averla potuta prospettare proprio perché afferente alle specifiche conoscenze in materia di finanza che potevano essere richieste solo ad un consulente tecnico.

Indipendentemente da ciò (che peraltro è in contraddizione con il fatto che il primo giudice non si è avvalso delle valutazioni del ctu ma della diretta considerazione del testo contrattuale), ciò che conta ai fini dell'esame della censura qui in parola è che effettivamente tra le molteplici e complesse contestazioni di inadempimento che gli attori ebbero a muovere alla convenuta non è possibile rinvenire l'addebito di omissione in ordine alla valutazione di adeguatezza dell'investimento, sulla qual cosa è perciò da ritenere che non si sia potuto correttamente articolare il contraddittorio giudiziale, nel senso che la Banca convenuta non ha avuto il modo di formulare le sue difese sul punto.

Perciò, indipendentemente dal fatto che parte attrice abbia menzionato questa o quella norma di legge, la Corte deve di certo dissentire dall'assunto secondo cui la prospettazione del *thema decidendum* possa essere stata formulata in termini tali che sia stato "devoluta" al Giudice "la conoscenza in generale di qualsivoglia profilo di responsabilità della Bipop



Carire spa in relazione allo specifico contratto di gestione patrimoniale PRISINVEST sottoscritto dagli attori": gli oneri di allegazione che incombono sulla parte attrice consistono invero nella "esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda", sicché non può considerarsi sufficiente - a questi fini - la semplice rappresentazione dell'esistenza di un rapporto e la richiesta al giudicante di fare applicazione delle norme di legge, in difetto di una specifica rappresentazione delle ragioni sulle quali è fondata la pretesa di ottenere un determinato bene della vita.

Da escludere quindi che il primo giudice si sia "limitato a fare uso del proprio potere di interpretazione e qualificazione della domanda", perché egli invece ha esaminato un aspetto di fatto e delle ragioni di diritto che non erano state tempestivamente dedotte in giudizio dagli attori, in tal modo alterando il corretto svolgimento del contraddittorio.

Non resta che concludere che la sentenza di primo grado deve essere riformata quanto al provvedimento di condanna, sicché poi restano assorbite non solo le ulteriori censure di merito di parte appellante ma



anche le censure incidentali che la parte appellata ha riproposto in ordine al rigetto delle domande volte ad ottenere il risarcimento di lucri cessanti e danni esistenziali

Quanto alle spese di lite, la loro regolazione può essere informata al criterio della integrale compensazione per entrambi i gradi (sala la definitiva imputazione a carico di parte attrice degli oneri di consulenza tecnica così come liquidati in corso di causa), onde tenere conto della impari posizione economica delle parti e della assai nebulosa ed equivoca situazione nella quale il rapporto si è sviluppato.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa e reietta,

- in totale riforma della sentenza n. 1305/07 in data 20.10.2007 del Tribunale di Bolzano, rigetta integralmente le domande proposte dalla parte attrice;

- dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio, salva la definitiva imputazione a carico di parte (allora)

Giulio

attrice degli oneri di ctu come liquidati in corso di causa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bolzano, addì 1 aprile 2009.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Caracciolo

Dott. Renzo P. Wacher

Giuseppe Caracciolo

Renzo P. Wacher



IL CANCELLIERE C1
DER KANZLEIBERAMTE C1
Ruth Pechläner

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 APR 2009
IN DER KANZLEI HINTERLEGT AM

RILASCIATA COPIA AI
SOLI FINI DEL RICORSO
IN CASSAZIONE
ABLICHTUNG NUR FÜR
DEN KASSATIONSREKURS
ERLASSEN



IL CANCELLIERE C1
DER KANZLEIBERAMTE C1
Ruth Pechläner

CORTE D'APPELLO TRENTO
SEZ. DIST. DI BOLZANO
Rischiesto dall'avv. V. Lauer

il 20.04.2009
Rilasciata il 20.04.2009
N. COPIE 35.40.100
A MEZZO MARCHE
Per N. 01 copie autentiche pag. 24
Per N. copie semplici pag.
Per N. Certificazioni



IL CANCELLIERE B3
DER KANZLEIBERAMTE B3
Bruna Pantone

